



**S**indacato  
**N**azionale  
**A**utonoma  
**L**avoratori  
**S**cuola

**CONF. S. A. L.**  
Confederazione  
dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

Segreteria Provinciale di Treviso

Viale della Repubblica, 19/B  
31020 Fontane di Villorba - Treviso  
Tel. (0422) 318026 - Fax (0422) 424822

E-mail: [veneto.tv@snals.it](mailto:veneto.tv@snals.it)

Web: [snalstv.altervista.org](http://snalstv.altervista.org)

# **PART TIME VERTICALE**

## **RICONOSCIUTI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER 52 SETTIMANE ALL'ANNO**

La legge di Bilancio 2021 equipara il part time orizzontale a quello verticale e ciclico effettuato nel settore privato. Fino al 2020, infatti, il part time orizzontale aveva una valenza diversa ai fini previdenziali rispetto al part time verticale e ciclico.

**Nel settore privato la precedente normativa** riconosceva al part time orizzontale tutte le 52 settimane dell'anno di riferimento, **per il part time verticale e ciclico, invece, considerava solo i periodi temporali effettivamente lavorati nel caso in cui il salario non rientrava nel minimale Inps per il lavoro dipendente**. Per quanto sopra specificato, fino al 31 dicembre 2020, a parità di ore lavorate, un lavoratore con part time orizzontale poteva avere anche il doppio delle settimane contributive utili al diritto alla pensione rispetto ad un lavoratore con part time verticale.

**La nuova normativa prevede che, per i contratti di lavoro con part time verticale e ciclico, dal 1° gennaio 2021 sia riconosciuta la contribuzione per le 52 settimane annue, mentre per i contratti che sono cessati prima del 2021 il riconoscimento delle 52 settimane contributive è condizionato alla presentazione di apposita domanda corredata dalla documentazione necessaria.**

Si precisa che **l'equiparazione in questione ha effetto solo sul diritto della pensione** (raggiungimento del requisito contributivo per accedere al trattamento previdenziale) e **non sull'importo dell'assegno** che viene sempre calcolato sugli effettivi contributi versati calcolati sulle retribuzioni.

**Per il personale della scuola statale il problema non si pone, perché gli anni di servizio svolti in part time verticale vengono riconosciuti integralmente** (52 settimane annue).

Nel caso in precedenza il suddetto personale ha svolto lavori anche nel settore privato, per i quali non ha chiesto la ricongiunzione dei contributi (legge 29/1979), il cumulo delle due pensioni spettanti potrebbe comportare (mancando le condizioni minimali Inps) una riduzione delle settimane utili per il diritto alla pensione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede SNALS di Treviso.

Per la consulenza in presenza, a causa della pandemia da Covid-19, è necessaria la prenotazione on-line da effettuarsi al seguente link: <https://snalstv.altervista.org>

Treviso, 11 marzo 2021

Il Segretario provinciale  
f.to prof. Salvatore Auci